



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 11/05/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DPIA PER TRATTAMENTO DATI CHE POSSONO
PRESENTARE RISCHI ELEVATI AI SENSI DELL'ART. 35 GDPR**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 è stata adottata una nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il citato Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali obbliga gli enti locali entro ad adeguarsi alle nuove regole in maniera tale da assicurare un livello coerente ed elevato di protezione dei dati che riguardano le persone fisiche, equivalente in tutti gli Stati membri, così da rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- il regolamento europeo richiama l'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei quali è stabilito che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- per l'attuazione del regolamento U.E. è necessario il diretto coinvolgimento della P.A. poiché la normativa europea determina, in primis un cambiamento culturale, ponendo al centro del sistema i cittadini ai quali viene riconosciuto un livello elevato ed uniforme di tutela dei propri dati personali, oltreché un maggior controllo sull'utilizzo degli stessi, con il riconoscimento di nuovi e più incisivi diritti a favore di ciascun interessato quali il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto ad essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati, il diritto ad essere informato sulle violazioni dei propri dati personali, il diritto di essere avvertiti in caso di violazioni dei dati personali entro 72 ore, il diritto a dare mandato ad un organismo apposito per proporre reclamo in caso di violazione dei dati delle disposizioni di regolamento, nonché il diritto ad ottenere tutela risarcitoria in caso di violazione del regolamento.
- il Regolamento, impone una forte responsabilizzazione alle Pubbliche amministrazioni poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle stesse P. A. ed in quanto tale deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi "privacy by design" e "privacy by default") e non più un mero adempimento formale;
- il regolamento introducendo il principio di "responsabilizzazione" (cosiddetta "accountability"), attribuisce ai titolari del trattamento, ovverosia all'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (articolo 5 del regolamento);
- l'applicazione del principio di responsabilizzazione si lega inscindibilmente al concetto di Privacy by design, ovvero l'individuazione delle concrete misure a tutela dei dati personali che l'Ente è tenuto a porre in essere oltre alle misure minime e di carattere generale riconducibili al concetto di "privacy by default";
- il concetto di "accountability" esprime anche l'obbligo di rendicontazione gravante su ciascuna P.A., la quale è tenuta a dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati degli interessati, nonché che tali misure sono costantemente riviste ed aggiornate e che le attività proprie dell'Ente, in particolare i trattamenti svolti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, in particolare che le misure adottate a fronte dei rischi che corrono i dati forniti dagli interessati sono efficaci ed adeguate.

RILEVATO:

- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti e che deve essere effettuata la valutazione d’impatto dal titolare con l’assistenza del RPD che è essenziale sia per la revisione dei processi gestionali interni all’Ente, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali prescritti dalla normativa europea e rispondenti alle effettive esigenze nonché alla struttura organizzativa e gestionale del titolare del trattamento che in occasione dell’adozione di nuove misure tecnologiche e di gestione dei dati come nel caso di specie di un sistema di videosorveglianza di sicurezza sulla base della legislazione vigente.

RICHIAMATE:

- Delibera di Consiglio n. 54/2019 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale”;
- Delibera di Consiglio n. 19/2023 ad oggetto “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale – approvazione modifiche”;

RICHIAMATI altresì:

- Decreto del Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, n. 17 del 05/08/2020, di designazione dei vari Responsabili P.O. per il trattamento dei dati personali, e conseguente attribuzione ai soggetti designati di specifici compiti e funzioni, con delega all’esercizio ed allo svolgimento degli stessi;
- Decreto del Sindaco n. 24 del 29/09/2022 di nomina dei vari Responsabili di area;

VISTO:

- l’art 35 c. 1 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che prevede: “quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. (..)”;

CONSIDERATE

- Le “Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato” redatte dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati (WP 248, rev,01) che ha individuato nove criteri da tenere in considerazione per identificare un rischio elevato, precisando che a tal fine debbano esser presenti almeno due di questi requisiti per ricorrere alla valutazione d’impatto sulla protezione dati;

VISTO

- Il chiarimento interpretativo n. 467 del 11/10/2018 da parte del Garante per la protezione dei dati personali in cui viene riconosciuto l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al re-

quisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art 35, c. 4 del GDPR;

CONSIDERATO

Che l'elenco allegato al provvedimento n. 467 stilato dal Garante nel 2018 individua rispettivamente al **punto 2.** i "trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono effetti giuridici" ed al **punto 7.** i "trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative";

RILEVATO

Che con Delibera di Consiglio n. 19 del 12/04/2023 si è provveduto ad approvare, ad integrazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, il disciplinare delle Body Cam in dotazione al personale della Polizia Municipale di Campo nell'Elba e che tali strumenti potrebbero rientrare tra le tecnologie innovative citate al punto 7 del provvedimento del Garante;

PRESO ATTO

che il Decreto del Sindaco n. 17 del 05/08/2020 attribuisce al Responsabile dell'Area Vigilanza specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, tra cui quelli necessari allo svolgimento dei processi/procedimenti/attività, compiti e funzioni di competenza dell'unità organizzativa al quale è preposto il Dirigente/Responsabile P.O., inclusi i trattamenti che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

VALUTATA

la necessità di effettuare le necessarie valutazioni di impatto relative ai trattamenti che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

VERIFICATO

Che in base all'art. 20 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Campo nell'Elba la DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

- Descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati;
- Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti;
- Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, le particolarità e la gravità dei rischi di ogni singolo rischio;
- Individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione;

VISTI

- Il Regolamento UE 679 del 2016 (GDPR);
- La Direttiva UE n. 680 del 2016;

- Il Dlgs n. 51 del 2018;
- La Circolare MININT 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012;
- Provvedimento del GPDP in data 08/04/2010;
- Provvedimento del GPDP n. 467 del 2018;
- Dlgs n. 267 del 2000;
- L. 241 del 1990;

RAVVISATA

sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

APPURATO

che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

Di prendere atto delle norme introdotte dal Regolamento UE 679 del 2016 che impongono obblighi organizzativi, documentali e tecnici a carico del Titolare del trattamento dei dati personali, degli Enti pubblici, che devono, in ipotesi di introduzione di nuove tecnologie che impattano sui diritti e le libertà delle persone di farne la valutazione d'impatto con l'assistenza del RPD;

Di approvare le due allegate DPIA, a firma del Responsabile del trattamento dati personali dell'Area Vigilanza, come parte integrante del presente atto;

Di dare atto che il sistema adottato rispetta tutte le misure tecniche adeguate alla tutela della libertà e la dignità delle persone in base alla normativa vigente;

Di precisare contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)